



SPINDIAL S.p.A. Socio Unico

PARTE SPECIALE "G" – VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO -

1. INTRODUZIONE.

La presente parte speciale trova applicazione in relazione alla violazione dei valori e dei precetti dettati dal Codice Etico aziendale a cui l'azienda si ispira.

Per favorire l'emersione delle possibili condotte violative delle prescrizioni del codice etico la società si è organizzata per mettere a disposizione un sistema di comunicazione che assicuri la riservatezza e l'anonimato del segnalante, escludendo il rischio di ritorsioni e discriminazioni.

2. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.

Scopo della presente parte speciale è quello di definire le modalità di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni (così come definite dal Modello), anche anonime, finalizzate a denunciare presunte anomalie o violazioni poste in essere dai destinatari del modello.

La presente policy non modifica in alcun modo le modalità di segnalazione all'Organismo di Vigilanza ed i relativi poteri di controllo definiti dal modello.

3. PROCEDURA OPERATIVA.

Nel ribadire che ogni destinatario del modello è tenuto a segnalare all'Organismo di vigilanza tutti i comportamenti che si ritengono posti in essere in violazione dei principi del codice etico aziendale ovvero le anomalie riscontrate rispetto alle procedure aziendali, si stabilisce quanto segue.

L'invio di qualsiasi segnalazione o notizia relativa a possibili violazioni ed a comportamenti non conformi a quanto stabilito dal modello e dal codice etico può avvenire, anche in forma anonima, con le seguenti modalità:

1. Invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo odv@spindial.it;
2. Invio per posta tradizionale presso la sede della società, avendo cura di riportare sulla busta contenete la segnalazione la seguente dicitura: "riservata all'Organismo di vigilanza".

È comunque responsabilità di chi dovesse ricevere una segnalazione fuori dai suddetti canali di comunicazione di inoltrare la segnalazione secondo i canali ordinari.

Le segnalazioni possono essere inviate sia da dipendenti che da soggetti terzi aventi rapporti d'affari con la società; l'Organismo di vigilanza assicura e garantisce la riservatezza e l'anonimato dei segnalanti.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza della segnalazione.

In particolare si suggerisce che la segnalazione:

1. Descriva in modo chiaro e completo dove, come e quando sono accaduti i fatti denunciati;
2. Indichi le generalità o altri elementi utili all'identificazione di chi ha commesso il fatto oggetto di segnalazione;
3. Indichi eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
4. Indichi o fornisca eventuali documenti utili a comprovare la bontà della segnalazione;
5. Fornisca ogni altra informazione o prova che possa costituire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato.

Infine, fermo restando che le segnalazioni possono avvenire anche in forma anonima, è importante che il segnalante, ove non intenda rimanere anonimo, indichi le proprie generalità ed i riferimenti utili per essere contattato.

4. GARANZIA DI RISERVATEZZA.

La società assicura la riservatezza e l'anonimato del segnalante (ad esempio prevedendo che le segnalazioni siano visibili e custodite unicamente dall'Organismo di vigilanza) escludendo l'ipotetico rischio di ritorsioni o discriminazioni a carico del segnalante.

L'identità del segnalante viene protetta ad eccezione dei seguenti casi:

1. La segnalazione risulti fatta allo scopo esclusivo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato ("segnalazione in malafede") e si configuri una possibile responsabilità del segnalante a titolo di calunnia o diffamazione;
2. L'anonimato o la riservatezza non siano opponibili a termine di legge (esempio indagini penali, ispezioni di organi di vigilanza ec...);
3. Nelle segnalazioni vengano rivelati fatti o circostanze che seppur estranei alla sfera aziendale rendano opportuna la segnalazione all'autorità giudiziaria (qualora ad esempio vengano denunciati fatti costituenti ipotetiche fattispecie di reati di terrorismo, spionaggio, attentato e nei casi di cui agli artt. 333, 364 e 709 c.p.);

La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce grave illecito disciplinare; sono altresì fonte di responsabilità disciplinare tutte le pratiche di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o terzi e ogni altra ipotesi di strumentalizzazione intenzionale della policy medesima.

Costituiscono altresì grave illecito disciplinare tutte le condotte di intralcio o ostruzionismo alle attività di riscontro delle segnalazioni poste in essere dall'Organismo di vigilanza.

5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.

L'organismo di vigilanza è il soggetto preposto alla ricezione delle segnalazioni, alla verifica della loro fondatezza ed alla gestione delle medesime.

L'Organismo di Vigilanza analizza la comunicazione e le eventuali azioni correttive individuate dal segnalante, formula le proprie osservazioni in merito ed i suggerimenti circa le eventuali azioni correttive da adottare ed assume una decisione che inoltra al Consiglio di Amministrazione; contestualmente, anche eventualmente in via informatica, l'Organismo di Vigilanza informa il segnalante, ove identificato, circa l'avvenuta analisi della propria segnalazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ricevuta la decisione di cui sopra, la valuta ed adotta le proprie determinazioni in merito.

Di conseguenza:

A) Il CdA non ravvisa alcuna criticità ed alcuna violazione a norme, regolamenti e/o altre disposizioni imperative

In tal caso non ritiene di dover adottare provvedimenti ed azioni correttive. Comunica, immediatamente, la propria decisione all'Organismo di Vigilanza, il quale registra ed annota la comunicazione ed informa di tanto il segnalante

B) Il CdA ravvisa criticità e/o violazioni a norme, regolamenti o altre disposizioni imperative

In tal caso adotta provvedimenti ed azioni correttive, in conformità o meno alla decisione assunta dall'Organismo di Vigilanza ed ai suggerimenti proposti. Ad avvenuta adozione di dette azioni correttive, verificata la loro idoneità ed efficacia rispetto al contenuto della decisione ricevuta dall'Organismo di Vigilanza, ne informa l'organismo medesimo, con comunicazione telematica nella

quale da atto del correttivo adottato, della data di adozione dello stesso e della verifica d'idoneità compiuta.

L'organismo di Vigilanza registra ed annota la comunicazione, informa con riserva – in sede di sopralluogo – di riscontrare visivamente i correttivi adottati.

6. TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE.

La documentazione concernente la segnalazione, l'istruttoria svolta per verificare la fondatezza dei fatti segnalati e i provvedimenti eventualmente adottati in conseguenza della segnalazione è tenuta e conservata dall'Organismo di vigilanza in un proprio database (elettronico e/o cartaceo) per la durata di anni 10.

L'accesso a tale database è consentito al solo Organismo di vigilanza.